

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta

Il direttore

CAPITOLATO SPECIALE


GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 7 FURGONI ISOTERMICI COIBENTATI CON GRUPPO FRIGORIFERO PER TRASPORTO FARMACI, SANGUE, ANTIBLASTICI A TEMPERATURA CONTROLLATA IN TALE SENSO IMMATRICOLATI E OMOLOGATI ATP PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA

Importo massimo complessivo due anni a noleggio pari a € 400.000,00 IVA esclusa

CUI: S0129596038720240000

RUP: Dott.ssa Maria Cristina Cavallarin, Dirigente Amministrativo del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti dell'Azienda USL di Ferrara


DEC: Dott. Michele Greco, Dirigente Amministrativo dell'Azienda USL di Ferrara




INDICE

SEZIONE 1 Parte normativa

Articolo 1	Oggetto della gara	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 2	Durata della fornitura	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 3	Quantitativi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 4	Conformità dei prodotti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 5	Caratteristiche della fornitura	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 6	Obblighi dell'aggiudicatario	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 7	Consegna	5
Articolo 8	Restituzione del veicolo e recesso anticipato	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 9	Percorrenze chilometriche	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 10	Acquisto in danno	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 11	Obbligo di riservatezza dei dati	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 12	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 13	Penalità	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 14	Risoluzione del contratto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 15	Responsabilità	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 16	Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto .	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 17	Tracciabilità dei flussi finanziari	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 18	Subappalto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 19	Divieto di cessione del contratto e dei crediti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 20	Recesso dal contratto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 21	Clausola di revisione dei prezzi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 22	Clausola Whistleblowing	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 23	Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 24	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 25	Patto d'integrità e risoluzione delle controversie	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 26	Elezione del domicilio	22
Articolo 27	Documentazione di gara	22





Sezione I – Parte normativa

Art. 1) Oggetto della Gara

L'affidamento della fornitura ha per oggetto il noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 7 furgoni isotermitici coibentati con gruppo frigorifero immatricolati e omologati atp per trasporto farmaci, sangue, antitumorici a temperatura controllata in tal senso immatricolati e omologati (percorrenza biennale 120.000 km) per un valore di € 400.000,00 - CUI: S0129596038720240000.

L'affidamento della fornitura sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

Art. 2) Durata della fornitura

Il contratto avrà decorrenza dalla data di consegna dei veicoli e avrà durata biennale. Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. *In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.*

La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

Art. 3) Quantitativi

I quantitativi di n. 7 furgoni isotermitici coibentati si riferiscono al fabbisogno del periodo biennale del contratto.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9 dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.


La tipologia della fornitura è dettagliatamente indicata nell'Allegato A "Caratteristiche Tecniche".

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Il dettaglio delle prestazioni oggetto della presente procedura è il seguente:

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
7	Furgoni isotermitici coibentati	34136000-9	P	€ 400.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 400.000,00



B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara	€ 400.000,00

Tabella 2

Importo complessivo (A+B)	€ 400.000,00
Importo per l'opzione di proroga (proroga 12 mesi e proroga tecnica)	€ 300.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 80.000,00
Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a)	€ 228.571,43
Valore globale stimato	€ 1.008.571,43

L'importo complessivo a base di gara, è pari a **€ 1.008.571,43** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Nell'importo sopra indicato devono, inoltre, intendersi compresi, la fornitura di copertura assicurativa, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature. Quindi il prezzo offerto deve essere inteso quale corrispettivo per tutte le attività a carico della ditta prevista dai documenti di gara indicati nell'articolo 27 "Documentazione di gara".


Art. 4) Conformità dei prodotti

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

L'Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che i veicoli siano efficienti ed idonei all'uso cui sono destinati per l'Amministrazione Contraente, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.



Art. 5) Caratteristiche della fornitura

Il Fornitore dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.

Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
3. l'elenco dei centri di servizio su tutto il territorio della Provincia di Ferrara e comunque vicini alle sedi di ubicazione dei mezzi di (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
4. Numero per assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e consegna presso il centro più vicino per la riparazione;
5. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada;
6. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato) e da inventario dell'allestimento sanitario in dotazione al veicolo.

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all'Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

Caratteristiche Tecniche n. 7 Furgoni Isotermici:

Furgone lastrato Tipo Fiat Doblo Cargo o similare con prima porta laterale scorrevole, porta posteriore a due battenti;

ALLESTIMENTO (Caratteristiche Tecniche Minime): Furgone Isotermico con gruppo frigorifero (classe ATP) Coibentazione per trasporto farmaci – Sangue - anche antiblastici a temperatura controllata (completo di termoregistratore omologato e condensatore montato sopra il tetto dell'abitacolo precisando che gli attraversamenti dei condotti devono essere adeguatamente isolati per evitare infiltrazioni nel vano di carico) quindi, oltre al vano guida climatizzato e separato dal vano di carico, è necessaria che quest'ultimo mantenga una temperatura costante fino a 0° C, per evitare sbalzi termici, tra i +2° e i +8°; in tal senso immatricolati e omologati ATP.

L'allestimento comprende, indicativamente:


- coibentazione isotermica atp 0° +4° c sp.60 mm
- sigillatura perimetrale a pavimento in vetroresina
- protezione cordini porta in acciaio inox
- protezione inox nel battente della porta laterale
- frigorifero rivacold modello ddu020 10 solo marcia 2000 frigor
- predisposizione per installazione impianto frigorifero
- predisposizione per passaggio tubi e cavi a scomparsa
- installazione frigo
- frigorifero tradizionale installato sul tetto del veicolo

Collaudi:

- immatricolazione ed omologazione m.ct.c. + a.t.p. (fna x 0°C)

Motore:

- Cilindrata: da 1499 cm³ a 2000 cm³
- Potenza: da 100 cv a 130 cv
- Alimentazione: Gasolio
- Classe di Emissione: da Euro 6D Euro 6D-Temp



Dimensioni esterne:

- Passo: da 2660 mm a 2970 mm
- Lunghezza: da 4403 mm a 4850 mm
- Larghezza: da 1610 mm a 1848 mm
- Altezza: da 1796 mm a 1860 mm

Dimensioni interne (al grezzo della coibentazione):

- Volume di carico: da 3,4 m³ a 5,4 m³
- Portata: da 705 kg a 1035 kg

Colore esterno:

- colore bianco pastello

Colore interi:

- tipo grigio star e/o nero

Dotazioni minime obbligatorie:

- Pneumatici illimitati che includono gli pneumatici invernali per tutta la durata del contratto
 - Kit Riparazione pneumatici
 - Giubbotto fluorescente, cassetta pronto soccorso e dotazioni previste dal c.d.s.;
 - Servosterzo
 - Airbag anteriore conducente
 - Airbag anteriore passeggero
 - Alzacristalli elettrici
 - Climatizzatore Manuale
 - Chiusura centralizzata
 - Presa di corrente posteriore
 - Fari Fendinebbia
 - Sensori di parcheggio
 - Telecamera posteriore per parcheggio
 - Sistema audio con Bluetooth, presa Usb
 - Comandi radio al volante
 - Prima porta laterale scorrevole
 - Porta posteriore a due battenti
- Tasse Amministrative:
- Bollo Auto (vedi normativa speciale)
 - Assicurazione

Gli strumenti offerti devono rispondere ai requisiti tecnici e funzionali minimi descritti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale.

La mancata rispondenza anche ad uno solo dei requisiti minimi implica la non conformità e pertanto l'esclusione dalla gara.


La Ditta Aggiudicataria rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa a causa delle attività svolte dai dipendenti dell'Azienda e/o da terzi autorizzati.

Art. 6) Obblighi dell'aggiudicatario

- Servizio di assistenza tecnica, manutenzione "FULL-RISK"

A partire dalla data del positivo collaudo e per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà, a proprio carico, onere e spese, erogare ed assicurare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full-risk" manutenzione ordinaria e straordinaria di seguito descritto volto a garantire il perfetto funzionamento dei furgoni.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, con un numero dedicato per il servizio di soccorso stradale.



Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 07:30 alle 19:30.

Tale servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica;
- un indirizzo di posta elettronica certificata

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

varie officine distribuite su tutto il territorio della Provincia di Ferrara al fine di garantire gli interventi in garanzia durante il periodo di copertura della casa madre, compreso l'allestimento coibentato.

Il Centro di assistenza è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato.


Ogni intervento deve essere eseguito in tempi ristretti senza pregiudicare il regolare svolgimento dei Servizi dell'Amministrazione contraente.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore come a seguire indicato, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso.

- Soccorso Stradale

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dalla Sede legale dell'Amministrazione, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Amministrazione presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione.
- ***Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, con un numero dedicato per il servizio di soccorso stradale.***



Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

- Programma manutenzione pneumatici (estivi ed invernali)

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), deve essere garantita la fornitura di pneumatici illimitata che includono gli pneumatici invernali per tutta la durata del contratto (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).

La sostituzione dei pneumatici è prevista quando il battistrada raggiunge i 3,0 millimetri indicatori TWI, eseguendo sempre campanatura (convergenza) e bilanciatura (equilibratura); riparazione dei pneumatici nel caso di forature o di altri eventi che compromettessero l'efficienza delle coperture, turnazione dei pneumatici.

- Manutenzione ordinaria

È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle operazioni necessarie a garantire l'efficienza dei veicoli in ogni momento.

Il Fornitore deve eseguire i seguenti controlli e/o interventi ogni 35.000 km (o, se necessario, anche prima del suddetto chilometraggio e comunque secondo quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione):

- a) primo tagliando con cambio olio e filtro abitacolo;
- b) secondo tagliando con cambio olio, cambio filtro aria e filtro abitacolo, etc.;
- controllo ed eventuale intervento su impianto frenante con eventuale sostituzione delle pastiglie e/o dei dischi;
- controllo ed eventuale intervento dei livelli dei liquidi: radiatore, tergilavafari, freni, idroguida, ecc.;
- controllo ed eventuale intervento di regolazione della chiusura delle porte, controllo ed eventuale intervento delle cerniere delle porte, controllo di tutti i cristalli interni ed esterni;
- controllo ed eventuale intervento su tutte le luci esterne ed interne: luci vano sanitario, luci stop, luci di posizione anteriori e posteriori, luci anabbaglianti ed abbaglianti, indicatori di direzione, luce targa, fendinebbia anteriori e posteriori, luci di retromarcia;
- controllo ed eventuale intervento su aspiratore secreti, compressore aria medica, inverter, prese varie, salvavita, tergilavafari, spina esterna, ecc;
- Revisione (ivi compresa quella del gruppo frigorifero isoterico);



- La Fornitura liquido AdBlue si intende escluso ed è a carico dell'Amministrazione Contraente.

- Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intende il complesso delle operazioni atte a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti dei veicoli e comunque tutte quelle operazioni necessarie per ripristinare la funzionalità delle ambulanze e la loro operatività a seguito di anomalie/avarie improvvise su tutte le componenti riferite al veicolo e alla sua trasformazione.

L'intervento di manutenzione straordinaria deve avvenire tenendo conto di:

- giorni per reperibilità dei pezzi;
- manodopera da tempario Ditte costruttrici;
- giorni per eventuali imprevisti.

Il ritiro/recupero del mezzo in avaria e/o incidentato deve avvenire entro 3 ore dalla richiesta, inoltrata al contact center il mezzo è sul territorio provinciale e/o regionale.

Il ritiro/recupero richiesto deve essere effettuato in tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi e per tutte le 24 ore giornaliere.

Il Fornitore per ciascuna veicolo deve predisporre una scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata contenente:

1. la descrizione del veicolo (targa, modello, ecc);
2. i Km percorsi;
3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando per ciascun intervento la data, la descrizione dell'intervento eseguito;
4. il programma di manutenzione.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso.

- Copertura assicurativa RC Auto, KASKO integrale, incendio e furto

Il Fornitore deve contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni furgone.


Tutti i furgoni forniti dovranno, dunque, essere muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge e delle garanzie integrative qui elencate:

- RC auto con un massimale unico non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Polizza kasko integrale senza franchigia
- incendio e furto totale o parziale del furgone, comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti, compreso il furto e/o danneggiamento di apparecchiature già installate dall'aggiudicataria al momento della consegna senza franchigia
- rottura vetri e cristalli, senza con franchigia massima €;
- eventi naturali, atti vandalici, senza franchigia;

Ogni polizza deve contenere espressa clausola di rinuncia alla rivalsa

Art. 7) Consegna

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli con consegna entro 180 giorni dall'ordine, prorogabili ad ulteriori 180 giorni in caso di impossibilità per cause non imputabili al fornitore del servizio di noleggio.



Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data dell'ordine unico per i 7 veicoli. Entro un giorno lavorativo da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli. Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione, in cui avverrà la consegna.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente (PEC, lettera, fax, e-mail) almeno 3 giorni lavorativi prima della messa a disposizione dei veicoli.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo all'orario concordato tra Amministrazione e Fornitore.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

La persona delegata dall'Amministrazione, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell'Amministrazione Contraente, il verbale di consegna del Fornitore.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.

Art. 8) Restituzione del veicolo e recesso anticipato


I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso.

Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

Responsabile della custodia, conservazione e corretto utilizzo del vano sanitario e del suo contenuto è l'Amministrazione.

Art. 9) Percorrenze chilometriche

Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà all'Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto per ciascun contratto, utilizzando la seguente formula: $P = (0,20 * \text{Canone} * n) / \text{Km}$; dove: P = costo per Km in eccesso o in difetto; 0,20 = coefficiente di abbattimento; Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa); n = durata del noleggio espressa in mesi; Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nel contratto di noleggio. Nel conguaglio dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali si terrà conto di una franchigia del $\pm 10\%$. In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza contrattuale sarà, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, ricalcolata in base al periodo effettivo di detenzione del veicolo.



Art. 10) Acquisto in danno

Qualora l'Azienda USL riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre, l'Azienda USL avrà il diritto di noleggiare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa.

Art. 11) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.


In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.



Art. 12) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Per l'AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via A. Cassoli n° 30, Ferrara - tel 0532 238026 dip.prevenzione@ospfe.it.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'Azienda USL di Ferrara, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Art. 13) Penalità

La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali.

In caso di reclami, provenienti dal Servizio Utilizzatore e/o da altri Servizi per comportamenti, omissioni e/o fatti direttamente imputabili alla ditta, verrà applicata una penale pari a € 100,00;

In tutti gli altri casi di disservizi documentati, verrà applicata una penale pari a € 100,00.


L'importo delle ultime due tipologie di penali sopra citate si intende raddoppiato qualora la non conformità viene contestata immediatamente dopo la prima volta. Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi successivo articolo 14).

L'importo delle penali per ritardato adempimento, ai sensi dell'articolo 126 del Codice degli appalti, non può superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 14) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- b) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;



- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- hi) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- l) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- m) ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62: qualora i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta fornitrice si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 15) Responsabilità


L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

- Obblighi dell'Azienda Sanitaria in relazione all'uso degli autoveicoli

L'Azienda Sanitaria, per quanto attiene l'uso dei singoli veicoli oggetto del contratto, dovrà:

1. destinare alla conduzione dei mezzi soltanto persone abilitate alla guida di tale tipologia di veicolo, in base alle norme del Codice della Strada vigenti al momento, con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia";
2. far condurre i mezzi seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada con assunzione da parte dell'Azienda Sanitaria di qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni.
3. Eventuali multe notificate al soggetto Fornitore per inosservanza alle norme del Codice della Strada non saranno da questi pagate ma saranno rinviate all'Azienda Sanitaria che provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento manlevando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso;
4. non utilizzare i mezzi in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni delle polizze assicurative;



5. osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", che il fornitore metterà in dotazione su ciascun autoveicolo;
6. provvedere in caso di furto, anche parziale, od atto vandalico, a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore al Fornitore.

L'Amministrazione sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

L'Amministrazione non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore.

L'Amministrazione si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione qualora si siano resi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

In caso di furto, l'Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Amministrazione dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) se compilato al momento del sinistro e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento PEC entro 48 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore. Amministrazione e Fornitore potranno inoltre accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. caricamento della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) per accelerare le pratiche di ricezione e di intervento da parte del Fornitore.

L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

- Gestione delle Sanzioni Amministrative

Con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-*bis*, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all'Amministrazione contraente, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.



Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio.

Il Fornitore assicura il servizio di Rinotifica multe al Cliente con spese amministrative massimo 10 € per rinotifica IVA esclusa ed eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.

È onere dell'Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

Art. 16) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

Codice fiscale: 01295960387


Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.



A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).”

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:


- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda Sanitaria di cui alla presente gara deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.



Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Art. 17) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.


L'Appaltatore si obbliga a comunicare all' Azienda Sanitaria contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art.3 della L 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul già menzionato conto corrente.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda contraente ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di subappalto / subcontratto, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad inserire nel contratto di sub appalto/ subcontratto, pena di nullità assoluta dello stesso, le seguenti clausole:

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo n.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Art. 18) Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Posto il solo divieto di cessione integrale del contratto, questa stazione appaltante non individua categorie di prestazioni che non possano a priori costituire oggetto di sub appalto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art. 19) Divieto di cessione del contratto e dei crediti


1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Ai fini dell'opponibilità alle Aziende sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto o concessione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.



Art. 20) Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21) Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

Art. 22) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Art. 23) Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In caso di esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con la ditta aggiudicataria, si procederà ai sensi dell'articolo 124 del Codice.


Art. 24) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con



riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.


Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni



altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.


Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art. 35) Patto d'integrità e risoluzione delle controversie

Ai sensi dell'art.1, comma 17 della Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, la ditta sottoscriverà il “Patto di Integrità”. Le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto saranno inizialmente composte tramite accordo bonario tra le parti con la procedura prevista dall'art. 210 del D. Lgs n.36/2023. E' ammessa altresì la transazione ai sensi dell'art. 212 del suddetto Decreto Legislativo qualora non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Nell'ipotesi di ricorso all'Autorità giudiziaria, è competente in via esclusiva il foro territoriale in cui il contratto è stato sottoscritto.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

**Art. 26) Elezione del domicilio**

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda USL di Bologna presso la sede di Via Castiglione, 29 a Bologna.

Art. 27) Documentazione di gara

Fanno parte della documentazione di gara:

- a) Determina di indizione
- b) Capitolato Speciale
- c) Disciplinare di gara
- d) Allegato 1- Clausole vessatorie
- e) Allegato 2- Domanda di partecipazione
- f) Allegato 3 - Schema di contratto
- g) Allegato A - Caratteristiche Tecniche
- h) Allegato E - Schema offerta economica
- i) documento di gara unico europeo in formato elettronico (da compilarsi sulla Piattaforma)
- j) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> dove è possibile trovare tale documentazione

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)